

**Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U,
Ordinanza n. 15880 del 20/07/2011**

Istanza di fallimento nei confronti di società, già costituita in Italia - Trasferimento fittizio della sede legale all'estero - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona l'organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo Stato straniero, circostanze che, unitamente alla difficoltà di notificare l'istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 15880 del 20/07/2011